



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01191020343434 del 02/12/2019 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.73555 del 06/02/2020

Oggetto: Società Italgas S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in via Amba Alagi n.10 in Mestre Venezia in occasione dei lavori di scavo per rimuovere un allacciamento alla rete del gas.

1 IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società ITALGAS S.p.A. ha presentato la SCIA per via Amba Alagi n.10 acquisita con prot. n. 65688 del 03/02/2020;
- in data 04/02/2020 la ditta RTI Imprese IDRI SPA – Guerrisi srl – Rovil srl. ha comunicato la necessità di effettuare la rimozione di un allacciamento alla rete del gas in via Amba Alagi n.10 in Mestre Venezia;

Considerato che:

- per la realizzazione dei lavori risulta necessario occupare con il cantiere l'attraversamento pedonale e parte della pista ciclabile in viale Vespucci;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario interdire il transito in via Amba Alagi all'intersezione con viale Vespucci;
- ai fini dell'esecuzione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;

Riconosciuta pertanto l'esigenza di interrompere la circolazione in via Amba Alagi in corrispondenza dell'area di cantiere;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata con marca da bollo n.01191020343445 del 02/12/2019 annullata dall'istante come dichiarato dalla ditta RTI Imprese IDRI SPA – Guerrisi srl – Rovil srl. e acquisita con prot. n. 73555 del 06/02/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 di regolamentare la circolazione in via Amba Alagi n. 10, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti via Ca' Rossa, via Amba Alagi e viale Vespucci;
- 1.2 presegnalare via Amba Alagi strada chiusa per i veicoli percorrenti Via Amba Alagi e provenienti da via Ca' Rossa;
- 1.3 presegnalare e segnalare per i veicoli percorrenti viale Vespucci il divieto di transito in via Amba Alagi e la direzione obbligatoria dritto;
- 1.4 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
- 1.5 segnalare la sospensione della pista ciclabile in corrispondenza dell'area di cantiere, è fatto obbligo ai ciclisti di condurre i cicli a mano sul marciapiede,
- 1.6 è fatto obbligo di garantire la continuità della circolazione pedonale qualora per esigenze di lavoro il marciapiede fosse interessato dai lavori, è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre apposito percorso pedonale protetto a margine dell'area di cantiere;

2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);



3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

4 prescrizioni a carattere generale:

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività di un giorno tra il 03/03/2020 e il 12/03/2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi.



Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 18 febbraio 2020

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."